

MODULO DI ACCREDITAMENTO

Spettabile
Camera di Commercio
Comitato Esecutivo
Borsa Immobiliare di Vicenza

Il sottoscritto _____
legale rappresentante dell'impresa _____
CF (dell'impresa) _____
con sede in _____ Via _____
telefono n. _____ cell. _____ fax n. _____
e-mail _____
PEC _____
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza al n. _____ e
che svolge attività EDILE o IMMOBILIARE

CHIEDE

che la sopraindicata impresa venga accreditata presso la Borsa Immobiliare di Vicenza.

SI IMPEGNA

ad accettare e rispettare il Regolamento e le norme della Borsa Immobiliare stessa;

a comunicare con tempestività le variazioni relative a notizie riportate nel presente modulo di accreditamento e nei suoi allegati;

a versare la quota di iscrizione di € 50,00 + IVA dopo la comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di accreditamento da parte del Comitato Esecutivo;

DICHIARA

di aver provveduto al regolare versamento del diritto annuo;

di aver provveduto al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;



Camera di Commercio
Vicenza



di svolgere l'attività aziendale in sede idonea allo svolgimento dell'attività aziendale e di essere dotato di attrezzature telematiche atte al collegamento in rete con il server della banca dati della Borsa Immobiliare;

di essere a conoscenza che per mantenere l'iscrizione è necessario il versamento della quota annuale nella misura fissata dalla Giunta Camerale (attualmente € 25,00 + IVA);

di essere disponibile a fornire la documentazione integrativa eventualmente richiesta in fase di istruttoria e a consentire l'eventuale sopralluogo disposto dal Comitato Esecutivo;

l'impegno a stipulare nei casi previsti dalla legge fidejussione a garanzia di caparre e acconti ricevuti e la polizza postuma decennale a favore dell'acquirente (D.Lgs. 122/2005 e successive modificazioni);

ALLEGA

1) codice deontologico sottoscritto per accettazione;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a cooperare con gli altri operatori accreditati e a inserire nella banca dati offerte immobiliari o aziendali aggiornate (articolo 2 lettera c) del regolamento);

_____ li _____

(firma)

(allegare copia di un documento d'identità)



Camera di Commercio
Vicenza



Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003

Gentile iscritto, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), in relazione ai suoi dati personali di cui la Borsa Immobiliare di Vicenza entrerà in possesso, La Informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio svolto e degli incarichi ricevuti dalla Borsa Immobiliare.

2. Modalità del trattamento dei dati.

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore immobiliare e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan - Dirigente area 2^a - Camera di Commercio di Vicenza con domicilio eletto in Vicenza, via Montale 27.

Per ricevuta comunicazione

Io sottoscritto _____ autorizzo a norma degli art. 23 e 26 T.U. la Borsa Immobiliare di Vicenza al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Data _____

Firma _____

(nome e cognome)



Camera di Commercio
Vicenza

Allegato 1 al modulo di accreditamento

BORSA IMMOBILIARE DI VICENZA **CODICE DEONTOLOGICO**

Titolo I : RAPPORTI CON LA BORSA IMMOBILIARE

Art. 1 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare non deve con il proprio comportamento o con quello dei propri collaboratori arrecare danno all'immagine, alla credibilità e alla funzionalità della Borsa stessa.

Art. 2 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare si ispirerà, nello svolgimento della attività all'interno della Borsa Immobiliare, a principi morali atti ad offrire una prestazione nell'ambito della correttezza e dell'etica professionale.

Art. 3 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare deve tempestivamente informare il Comitato di Vigilanza della Borsa stessa del sopravvenire di qualsivoglia causa di incompatibilità o di decadenza relativa alla propria attività di Agente d'Affari in Mediazione o relativa a singole operazioni trattate in Borsa.

Art. 4 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare, relativamente agli immobili che immette nella Banca Dati della Borsa Immobiliare, al fine di garantire la trasparenza e la veridicità dei dati nell'interesse anche degli utilizzatori deve agire unicamente in base ad un incarico conferito in forma scritta, o con lettera di autorizzazione alla pubblicazione dell'annuncio in banca dati, nei quali, oltre alla chiarezza degli accordi, siano definiti il tipo di prestazioni, l'ammontare della provvigione e l'eventuale rimborso spese.

Art. 5 L'operatore accreditato in Borsa deve inserire nella Banca Dati della Borsa le offerte entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data del conferimento dell'incarico. La durata del conferimento di incarico non potrà essere inferiore ad un periodo di tempo di novanta giorni.

Art. 6 L'operatore accreditato in Borsa è altresì obbligato a cancellare dalla Banca Dati della Borsa stessa, entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione scritta dell'accettazione della proposta di contratto o del contratto preliminare, le informazioni riguardanti i beni non più liberamente disponibili sul mercato.

Art. 7 L'operatore accreditato in Borsa, in caso di controversie con altri operatori della Borsa, si impegna a rivolgersi in prima istanza al Comitato di Vigilanza, per esperire un tentativo di conciliazione fra le parti. In caso di mancato accordo, la prosecuzione delle controversie relative a rapporti instauratisi tramite la Borsa, intervenute fra gli operatori stessi sarà decisa dalla Camera Arbitrale o, a scelta delle parti, dallo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza.

Titolo II : RAPPORTI FRA OPERATORI ACCREDITATI IN BORSA

Art. 8 L'operatore accreditato in Borsa deve tenere nei confronti dei colleghi presenti nella struttura un comportamento leale e collaborativo, rifiutando eventuali incarichi per beni di cui sia già stato dato conferimento di incarico o mandato esclusivo ad altri operatori e ciò naturalmente nel periodo previsto di validità degli stessi ed indirizzando gli utenti presso i colleghi incaricati della trattazione del singolo bene.

Art. 9 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare immette le proprie offerte immobiliari nella Banca Dati della Borsa Immobiliare consapevole della necessità di poter e dover intraprendere rapporti professionali con altri operatori accreditati. L'operatore si impegna alla collaborazione con altri operatori accreditati accettando le modalità operative e le suddivisioni provvigionali in rapporto all'opera prestata da ciascuno, che deve risultare da documento scritto o in mancanza in base ad eventuali regolamentazioni previste dalla Borsa Immobiliare o da usi e consuetudini.



Camera di Commercio
Vicenza



Art. 10 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare deve rifiutare la collaborazione di persone legate da un rapporto di dipendenza o collaborazione continuativa ed esclusiva con altro operatore accreditato se non espressamente autorizzate da questo.

Art. 11 L'operatore accreditato in Borsa Immobiliare non può affiggere i suoi cartelli sullo stabile su cui opera un altro operatore, a meno che non risulti dal testo del cartello la diversità dell'affare offerto. L'apposizione dei cartelli deve essere, comunque, sempre autorizzata in forma scritta dal cliente.

Titolo III : RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Art. 12 Agli effetti del presente codice, con il termine di utente, deve intendersi qualsivoglia persona fisica o giuridica che si avvalga dell'attività di un operatore accreditato in Borsa per gli scopi previsti dalla Borsa stessa.

Art. 13 L'operatore immobiliare non dovrà confondere il proprio patrimonio con il denaro ricevuto da terzi.

Art. 14 L'operatore accreditato in Borsa, nell'accettare un conferimento di incarico o un mandato a titolo oneroso, deve esaminare l'incarico che gli viene conferito e deve informare il cliente su tutti gli aspetti positivi e negativi dell'affare stesso, nonché su tutte le irregolarità catastali, urbanistiche e su ogni altro motivo che potesse inficiare o influire in modo significativo sulla validità dell'affare per una delle parti contraenti, di cui è a conoscenza o che dovrebbe conoscere usando la dovuta diligenza”.

Art. 15 Effettuata la valutazione dell'immobile o dell'azienda da parte di un Agente iscritto al Ruolo e stabilite le condizioni essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatrice e/o cedente, qualora l'operatore reperisca più persone interessate a concludere l'affare, egli dovrà portare a conoscenza della parte interessata tutte le offerte senza sovrapporre trattative, evitando così situazioni di concorrenza. In conseguenza di ciò, dopo aver stabilito e concordato le condizioni essenziali del contratto con la parte interessata all'acquisto, alla conduzione di immobili o al rilievo o affitto di azienda, l'operatore non può proporre a terzi la conclusione del contratto alle stesse condizioni o a condizioni diverse sino ad esaurimento positivo o negativo della trattativa.

Art. 16 Quando l'operatore intenda concludere personalmente l'affare per il quale è stato incaricato, egli deve informare il cliente ed attenersi alle condizioni da questi poste. Parimenti, nel caso voglia vendere o locare una proprietà immobiliare personale (da intendersi estranea all'attività dell'impresa), egli dovrà valersi di un altro operatore accreditato in Borsa, qualora intenda inserire l'inserzione nella Banca dati della Borsa Immobiliare.

Art.17 L'operatore accreditato in Borsa, in caso di controversie con i clienti, si impegna ad esperire un tentativo di conciliazione, su richiesta della controparte, presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza. In caso di mancato accordo,

la prosecuzione della controversia sarà decisa dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. Clausola in tal senso deve essere prevista nella definizione dei contratti.

* * * *

_____ li _____

(firma)



Camera di Commercio
Vicenza

Allegato 2 al modulo di accreditamento E

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in Via _____ n. ____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
C.F. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

l'impegno a cooperare con gli altri operatori accreditati alla Borsa Immobiliare di Vicenza e a inserire nella banca dati offerte immobiliari o aziendali aggiornate (articolo 2 lettera c) del regolamento¹).

Luogo e data _____

Il Dichiarante

Ai sensi del Regolamento camerale per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, la Camera di Commercio procederà a verificare a campione delle dichiarazioni arrivate.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

¹ "Le attività della Borsa Immobiliare sono le seguenti: ...c) gestione della banca dati delle offerte di vendita o di locazione di beni immobiliari e di aziende;..."



Camera di Commercio
Vicenza

